

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 giugno 2000, n. 11-29/Leg

Disciplina della imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico

(b.u. 18 luglio 2000, n. 30)

Art. 1 *Scopo e finalità*

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, e dall'articolo 11, comma 10, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il presente regolamento disciplina la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione e i relativi controlli, le modalità di accertamento, di recupero e di rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, di seguito denominata imposta, nonché il relativo contenzioso e le modalità per la concessione di eventuali agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Art. 2 *Fattispecie imponibili*

1. Sono oggetto dell'imposta le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione basate su scritture private autenticate o giudizialmente accertate, comprese quelle relative all'intestazione di veicoli per causa di morte e per importazione, su atti pubblici, sentenze e atti giudiziari aventi natura traslativa, soggetti a registrazione nel pubblico registro automobilistico (PRA) avente competenza sul territorio provinciale.

2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3 *Termini di pagamento dell'imposta*

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per formalità relative a veicoli già iscritti nel PRA deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto soggetto a registrazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, salvo il disposto del comma 8 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Le formalità di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta.

4. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del PRA:

a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in un unico originale nei casi previsti dagli articoli 7 e 10 del decreto ministeriale 20 ottobre 1992, n. 514, ovvero in originale, se con

- sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 514/92; sulle note deve essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
 - c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4

Ammontare dell'imposta

1. L'ammontare dell'imposta è determinato secondo le modalità stabilite al comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. La deliberazione di variazione tariffaria, di cui allo stesso comma 4, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della suddetta deliberazione, le misure dell'imposta in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.

2. Il servizio provinciale competente in materia di entrate trasmette, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione richiamata al comma 1 ai soggetti di cui all'articolo 5, per gli adempimenti di competenza.

Art. 5

Forme di gestione

1. Le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione e controllo dell'imposta, nonché di applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento, possono essere svolte nelle forme seguenti:

- a) gestione diretta;
- b) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del PRA;
- c) affidamento a soggetti terzi, mediante procedure a evidenza pubblica.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce la forma e le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l'eventuale affidamento a terzi delle attività di riscossione e controllo dell'imposta è stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno per l'anno successivo ed è subordinato alla prestazione di idonea garanzia.

4. Ai fini dell'affidamento delle attività di cui al comma 1 ai soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma, si valutano i seguenti elementi:

- a) possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
- c) struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
- d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione dell'imposta, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con il PRA;
- e) ubicazione, dimensioni e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;
- f) competenze tecniche e professionalità del personale addetto;
- g) esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

h) garanzia di accettazione di mezzi di pagamento diversificati, compresi strumenti elettronici e informatici.

5. In caso di affidamento ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, compete al concessionario o ai terzi un compenso, da concordare fra le parti, in misura comunque non superiore a quella eventualmente stabilita dalla vigente disciplina in materia.

Art. 6

Liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta

1. In caso di gestione diretta dell'imposta, le attività di liquidazione e riscossione vengono svolte dal servizio competente in materia di entrate.

2. In caso di affidamento della gestione al concessionario del PRA o a soggetti terzi, provvedono alle attività di cui al comma 1 i soggetti affidatari.

3. Le somme versate a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, sono arrotondate alle 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle 500 lire e per eccesso se è superiore alle 500 lire.

4. L'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta dovuta va presentata all'ufficio del PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni previsti dal comma 4 dell'articolo 3.

5. L'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conforme al modello approvato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di entrate. Qualora il soggetto abilitato a riscuotere l'imposta per conto della Provincia sia il concessionario del PRA, il certificato di proprietà rilasciato dall'ufficio del PRA ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada), costituisce attestazione di avvenuto pagamento.

6. L'imposta è contabilizzata in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

7. Nel caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 1 al concessionario del PRA o a soggetti terzi, l'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa viene riversato alla Provincia al netto del compenso pattuito ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Art. 7

Controlli

1. Nell'ipotesi in cui l'imposta non venga gestita direttamente dalla Provincia, il concessionario del PRA, ovvero i soggetti terzi di cui all'articolo 5, comma 1, provvedono alla verifica della corretta liquidazione dell'imposta.

2. La Provincia ha facoltà di disporre, entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta, verifiche contabili ed ispettive presso gli uffici dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, avvalendosi di propri funzionari a tal fine delegati o tramite personale abilitato, anche esterno all'amministrazione provinciale, purché da questa formalmente incaricato.

Art. 8

Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

Art. 9
Sanzioni

1. Per l'omissione o il ritardo nel pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 2, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fatti salvi i termini stabiliti all'articolo 3, commi 1 e 2, oltre i quali si applicano le previste sanzioni, nel caso di formalità ripresentate, ai fini del computo delle sanzioni si tiene conto della data di prima presentazione al concessionario del PRA, purché in tale data l'imposta sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per gli atti soggetti ad IVA.

3. Sull'importo dell'imposta non versata, o versata in ritardo, sono dovuti alla Provincia gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione, fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

4. Qualora il contribuente, prima della formale constatazione della violazione da parte degli organi autorizzati, intenda regolarizzare l'omesso o tardivo versamento dell'imposta, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 13.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10
Rimborso dell'imposta

1. Per le richieste di formalità respinte dal PRA e non più ripresentate, nonché per i versamenti in eccesso, l'istanza di rimborso dell'imposta versata deve essere inoltrata dal soggetto avente titolo, entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della formalità, al servizio competente in materia di entrate. La domanda di rimborso, da presentarsi in carta semplice, deve essere corredata della copia della nota originaria, nonché dell'attestazione di pagamento di cui all'articolo 6, comma 5.

2. Il termine per la conclusione della procedura di rimborso è fissato in 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può affidare l'attività di rimborso dell'imposta al concessionario del PRA o ai terzi di cui all'articolo 5.

4. Non si effettuano rimborsi per somme inferiori all'importo previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11
Riscossione coattiva - Ricorsi

1. L'imposta o la maggiore imposta dovuta è iscritta a ruolo con le modalità previste dalla vigente normativa statale in materia.

2. Avverso l'iscrizione a ruolo dell'imposta, nonché avverso il rigetto della domanda di rimborso, è ammesso ricorso alla competente commissione tributaria, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Resta salvo il potere di annullamento d'ufficio e di rinuncia all'imposizione, da

disporsi con provvedimento motivato, comunicato agli interessati.

Art. 12

Esenzioni ed agevolazioni

1. Si applicano all'imposta le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni previste dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia.
2. Le modalità per la richiesta e la concessione delle esenzioni, riduzioni e agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle formalità richieste a decorrere dal 1° gennaio 2001, anche se riferite ad atti formati anteriormente a tale data.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal gestore del PRA anteriormente al 1° gennaio 2001 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, la deliberazione prevista ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 è adottata entro il 31 ottobre 2000.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente in materia.